

Variazioni di attività in ambito sportivo: possibili incompatibilità.

La fattispecie analizzata riguarda il caso di un giocatore di futsal, tesserato con una società affiliata alla FIGC che svolge, contestualmente, l'attività di allenatore presso la sede di altra e differente Società sportiva, associata al CSI (Centro Sportivo Italiano) e operante nell'ambito del settore giovanile scolastico.

Il quesito che ci occupa è il seguente: è possibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di calciatore e di allenatore, anche se in ambiti, società e settori differenti?

La risposta è affermativa, nel senso che le fonti giuridiche di riferimento e le norme regolamentari applicabili alla fattispecie concreta non evidenziano un' incompatibilità dei richiamati ruoli, in quanto la FIGC e il CSI sono due enti ben distinti che hanno finalità diverse.

Nello specifico, l'art.36 del Regolamento del Settore Tecnico chiarisce che non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del settore tecnico come tecnici professionisti (art.36, co.4).

A tal riguardo, si tenga conto della suddivisione elencata dall'art.16 del Regolamento del Settore Tecnico il quale nell'inquadrare la categoria dei tecnici, ne delinea una classificazione di ruoli.

La suddivisione è la seguente:

- a) allenatori Uefa Pro;
- b) allenatori Uefa A;
- c) allenatori Uefa B;
- d) allenatori dilettanti regionali – licenza D;
- e) allenatori di giovani - Uefa Grassroots C – licenza C,
- f) allenatori dei portieri;
- g) allenatori dei portieri dilettanti e del settore giovanile;
- h) allenatori di calcio a 5, di 1° livello;
- i) allenatori di calcio a 5;
- l) preparatori atletici;
- m) medici sociali;
- n) operatori sanitari.

Sono ruoli ad esaurimento:

- a) direttori tecnici;

- b) allenatori dilettanti di terza categoria;
- c) istruttori di giovani calciatori;
- d) allenatori dilettanti.

In ultimo, fino ad esaurimento ruolo:

- i direttori tecnici sono equiparati agli allenatori Uefa Pro;
- gli allenatori dilettanti di terza categoria sono equiparati agli allenatori Uefa B;
- gli istruttori dei giovani calciatori sono equiparati agli allenatori di giovani Uefa.

Ad ulteriore sostegno dell'argomentazione giuridica sopra esposta, soccorre l'art.2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (in vigore dall'01/07/2016) che espressamente riconosce all'attività didattica-organizzativa di base, (riservata all'istruzione e all'addestramento dei calciatori che frequentano i centri calcistici di base e le scuole calcio riconosciute dalla FIGC sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con il settore tecnico) propri fini istituzionali.

Le finalità tecnico/sportive, didattico/organizzative e sociali sono tutte esplicazioni concrete dei fini istituzionali genericamente indicati nell'incipit del presente articolo.

Inoltre, l'art.18 del medesimo Regolamento, in materia di tesseramento e vincolo dei calciatori, in modo manifesto e scevro da interpretazioni (immune da quelle sfavorevoli) sottolinea che la partecipazione degli sportivi alle attività organizzative di settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle NOIF (Norme Organizzative Interne della Figc (art.18 co.1).

Infine, il co.2 dell'art.18 citato corrobora il precedente dettato ammonendo i calciatori partecipanti alle attività scolastiche ad effettuare il tesseramento con le modalità convenute, annualmente, con i competenti organi del CONI e delle Istituzioni scolastiche.

In conclusione, alla luce dei richiamati riferimenti normativi regolamentari, si può affermare che non vi è incompatibilità tra il ricoprire contestualmente il ruolo di calciatore di una squadra di calcio a 5 con il ruolo di allenatore di una squadra (associata nel caso di specie al Centro Sportivo Italian) e operante nel settore giovanile e scolastico.

22 luglio 2021

Avv. Massimo Caputi

Avv. Paolo Rossini